

---

# Nuovo regime forfettario 2016 per i contribuenti minimi

---

di

**Publicato il 4 Gennaio 2016**

dal 2016 imprenditori individuali e lavoratori autonomi che inizieranno una nuova attività potranno avvalersi solo del regime forfettario modificato con la Legge di stabilità: un riassunto delle peculiarità e dei vantaggi del nuovo regime previsto per i contribuenti di minori dimensioni

Dal 1° gennaio 2016 è andato definitivamente in pensione il regime dei minimi. Imprenditori individuali e lavoratori autonomi che inizieranno una nuova attività potranno avvalersi solo del regime forfettario previsto dalla legge n. 190/2014 (art. 1, commi da 54 a 89 della legge di Stabilità del 2015).

In presenza delle condizioni previste dalla legge i contribuenti potranno permanere all'interno del regime per un periodo di tempo indefinito (senza alcuna scadenza). Il **forfait** sarà così applicabile anche dagli imprenditori e dai professionisti che avranno raggiunto nel corso del tempo i trentacinque anni di età.

I vantaggi saranno però maggiori nel primo quinquennio in quanto sarà applicabile un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 5%. Dopo cinque anni la stessa imposta sarà dovuta nella misura del 15%.

Il parametro principale per accedere ("naturalmente") al regime forfettario è rappresentato dall'osservanza del **limite di ricavi e compensi** diversificato a seconda della tipologia di attività svolta (facendo riferimento al codice Ateco 2007). L'art. 1, comma 122, della legge di Stabilità del 2016 ha elevato i precedenti limiti stabiliti dalla legge n. 190/2014.

A seguito delle modifiche in rassegna gli esercenti arti e professioni possono accedere al regime forfettario se l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno precedente non ha superato l'importo di 30.000 euro. Lo scorso anno il limite ammontava a 15.000 euro. Il limite più elevato riguarda le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione pari a 50.000 euro. In precedenza lo stesso limite ammontava a 40.000 euro.

Il reddito deve essere determinato applicando specifici coefficienti di redditività rimasti invariati rispetto alla disciplina applicabile lo scorso anno. La redditività degli esercenti arti e professioni è pari al 78% dei compensi percepiti.

Le spese di lavoro dipendente e assimilato non devono superare l'importo di 5.000 euro. I beni strumentali non devono superare al 31 dicembre dell'anno precedente l'importo di 20.000 euro. La precedente disciplina, oltre a prevedere un limite meno elevato (15.000 euro), faceva riferimento all'importo medio del costo determinato assumendo il dato del triennio precedente.

\*\*\*

Non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che oltre al reddito derivante dall'attività di lavoro autonomo e di impresa (determinato forfetariamente) hanno percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo **superiore** a 30.000 euro. La verifica della predetta soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è **cessato**.

L'imposta sostitutiva è applicabile nella misura del 5 per cento anziché del 15 per cento a condizione che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare. Inoltre l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. E' però escluso il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti e professioni. In caso di prosecuzione di un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo di imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quelli attività sulla base della classificazione Ateco 2007.

L'imposta sostitutiva nella misura del 5% si applica, oltre al primo quinquennio (per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dal 1 gennaio 2016 in avanti), **anche** per il periodo compreso negli anni 2016 e 2019 ai soggetti che si sono avvalsi del regime forfetario in rassegna dal 1 gennaio 2015, cioè nel periodo in cui l'imposta sostitutiva era prevista nell'unica misura del 15%.

La predetta riduzione trova applicazione in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 65 della L. n. 190/2014 (l'attività esercitata non deve rappresentare la continuazione di altra attività precedentemente svolta...).

[Abbiamo a disposizione un ottimo file excel per valutare la convenienza del nuovo regime forfettario, clicca qui!](#)

4 gennaio 2016

Nicola Forte